

- (4) Con sentenza del 10 settembre 2008 ⁽¹⁾, interpretata dalla sentenza del 9 luglio 2009 ⁽²⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 945/2005 nella parte che riguarda la JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat, appartenente alla OJSC UCC UralChem. Con il regolamento (CE) n. 989/2009 ⁽³⁾, il Consiglio ha modificato di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2008. Pertanto, il dazio antidumping di 47,07 EUR per tonnellata applicabile alla società Kirovo riguarda solo le importazioni di nitrato di ammonio di cui attualmente ai codici NC 3102 30 90 e 3102 40 90.
- (5) In seguito a un terzo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾, la Commissione ha mantenuto in vigore le misure mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 ⁽⁵⁾.
- (6) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 ⁽⁶⁾, la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per la Acron Holding, a causa dell'impraticabilità di detto impegno.
- (7) La Acron Holding è attualmente soggetta all'aliquota del dazio antidumping a livello nazionale compresa tra 41,42 EUR e 47,07 EUR per tonnellata, a seconda del tipo di prodotto.

2. Domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping

- (8) Nell'aprile 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base presentata da due produttori esportatori russi, PJSC Acron e PJSC Dorogobuzh, e dalla loro società commerciale affiliata Agronova Europe AG in Svizzera (denominati congiuntamente «il gruppo Acron» o «il richiedente» o il «produttore esportatore»). La domanda si limitava all'esame del dumping per quanto riguarda il gruppo Acron. Il gruppo Acron ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che il mantenimento della misura al livello attuale non è più necessario per compensare il dumping pregiudizievole.

3. Apertura di un riesame intermedio parziale limitato al dumping

- (9) Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale limitato all'esame del dumping per quanto riguarda il richiedente, il 17 agosto 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾ («avviso di apertura»), l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (10) La Commissione ha informato ufficialmente il richiedente, le autorità del Paese esportatore e l'industria dell'Unione dell'apertura del riesame intermedio parziale. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.
- (11) Nello stesso giorno, la Commissione ha annunciato con un avviso ⁽⁸⁾ l'apertura di un altro riesame parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, limitato all'esame del pregiudizio, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

4. Inchiesta

- (12) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione ha inviato questionari al gruppo Acron. Le risposte sono pervenute entro il termine fissato a tal fine.
- (13) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del gruppo Acron, in particolare presso PJSC Acron e PJSC Dorogobuzh e la loro società commerciale affiliata Agronova Europe AG in Svizzera. Dal 5 gennaio 2018 Agronova Europe AG ha modificato il proprio nome in Acron Switzerland AG.

⁽¹⁾ Causa T-348/05.

⁽²⁾ Causa T-348/05 INTP.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 989/2009 del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia (GUL 278 del 23.10.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 della Commissione, del 23 settembre 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GUL 280 del 24.9.2014, pag. 19).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/415 della Commissione, del 21 marzo 2016, che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori e che abroga la decisione 2008/577/CE che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GUL 75 del 22.3.2016, pag. 10).

⁽⁷⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 9).

⁽⁸⁾ Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (GU C 271 del 17.8.2017, pag. 15).

